

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (74)813

Vol. 1974/0125

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(74) 813 def.

Bruxelles, 10 giugno 1974

## Proposta di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica l'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72  
del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità  
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo  
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori  
subordinati ed ai loro familiari che si spostano  
all'interno della Comunità

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(74) 813 def.

### MOTIVAZIONE

Quando fu approntato il progetto di regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, per motivi di chiarezza e di applicazione uniforme, risultò essere più opportuno regolare in un unico articolo tutti i problemi relativi alla conversione di una moneta in un'altra per il calcolo, il versamento o il rimborso delle prestazioni.

Il paragrafo 1 dell'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio enumera pertanto tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, per la cui applicazione si effettua la conversione degli importi espressi nelle varie monete nazionali secondo parità ufficiali dichiarate dalle autorità monetarie nazionali e accettate dal Fondo Monetario Internazionale. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede che negli altri casi la conversione sia effettuata al corso effettivo praticato quando si effettua il pagamento.

Detti meccanismi, già indicati nei precedenti regolamenti nn. 3 e 4, nonché le decisioni adottate dalla Commissione amministrativa nell'ambito di detti regolamenti; non avevano fallito fintantoché i suddetti regolamenti erano in vigore.

Il sistema monetario internazionale, in funzione del quale è stato redatto l'articolo 107, si fondava sugli accordi di Bretton Woods, per cui era prevista l'esistenza per ciascuna moneta di una parità oro fissa, ma variabile, e corsi di cambio che potevano variare entro margini molto limitati. Questo sistema però ha subito profondi mutamenti in seguito agli accordi di Washington intervenuti il 18 dicembre 1971: oltre le parità oro ufficiali - che non corrispondono più ai corsi di cambio che si formano sui mercati - ciascun paese comunica un "tasso centrale" che, a differenza della parità ufficiale, ha una qualità giuridica meno impegnativa e che può essere facilmente modificato; inoltre, i margini di fluttuazione sono stati ampliati e talvolta soppressi.

Allo scopo di mantenere tra loro stabili rapporti monetari, gli Stati membri hanno instaurato nell'aprile 1972 un sistema comunitario di cambio che, in particolare, è caratterizzato da un restringimento dei margini di fluttuazione delle monete comunitarie (2,25% invece del 4,5% previsto dagli accordi di Washington); la sterlina inglese e quella irlandese però dal 23 giugno 1972 sono "fluttuanti"; la lira italiana lo è dal 13 febbraio 1973 e il franco francese dal 19 gennaio 1974. Inoltre, il DM è stato rivalutato l'11 marzo e il 29 giugno 1973, il fiorino olandese il 17 settembre 1973.

L'articolo 107 del regolamento 574/72 è ormai superato in seguito all'adozione del presente regolamento. Non era più possibile ottenere l'equivalente delle prestazioni nelle varie monete dato che le conversioni si effettuavano sulla base della parità e che una o più monete se ne allontanavano in modo notevole sul mercato dei cambi.

Nell'intento di por fine ai pregiudizi derivanti da tale situazione, le autorità competenti di più Stati membri hanno preso l'iniziativa di applicare disposizioni transitorie nell'attesa che si proceda alla revisione dell'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio.

L'allegato progetto di regolamento, che modifica l'articolo 107, intende avvicinarsi alla realtà monetaria.

Per due monete, la cui differenza fra il corso di cambio del mercato e il tasso che corrisponde alle loro parità "de facto" (ovverossia il tasso centrale o la parità dichiarata al Fondo Monetario Internazionale) non può superare un margine pari al 2,25%, si effettuerà la conversione con l'applicazione di detta parità "de facto".

Per due monete, il cui divario tra il corso di cambio del mercato e il tasso che corrisponde al rapporto delle loro parità "de facto" può superare il margine di 2,25%, si effettuerà la conversione con l'applicazione di un tasso di cambio calcolato dalla Commissione, fondato sulla media aritmetica dei corsi di cambio di tali monete, rilevati su ciascuno dei due mercati di cambio nazionali.

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 del progetto di regolamento, che disciplina quest'ultimo modo di conversione, si limita a riprodurre il paragrafo 3 dell'articolo 1 nella decisione n. 3542/73 CECA della Commissione del 19 dicembre 1973, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 361 del 29.12.1973.

I corsi da utilizzare negli Stati membri per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 - che sono state rigorosamente limitate ai casi che implicano calcoli di prestazioni, eliminando i casi che si riferiscono a rimborsi - saranno fondati su osservazioni effettuate in aprile per quanti saranno da applicare a decorrere dal 1° luglio successivo; saranno pertanto fondati su osservazioni effettuate in ottobre, per quei corsi da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Ove vi siano variazioni dei corsi determinati al paragrafo 1, superiore al 10%, la Commissione amministrativa deciderà se occorra o meno modificare il periodo di riferimento, considerando che le variazioni importanti registrate siano tali da persistere o, invece, non siano unicamente casuali.

I corsi da applicare, calcolati dalla Commissione per l'applicazione esclusiva dell'articolo 107 del regolamento 574/72, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese che precede quello a decorrere dal 1° giorno in cui essi sono applicabili, in modo che gli enti previdenziali degli Stati membri abbiano modo di procedere ai calcoli e all'emissione dei titoli di pagamento corrispondenti, a tempo debito affinché gli interessati li ricevano nei primi giorni del nuovo periodo di applicazione.

Il paragrafo 6, per il fondo, è identico al paragrafo 2 dell'attuale articolo 107 del regolamento 574/72.

Per quanto concerne il paragrafo 3, esso rimanda alla Commissione amministrativa per determinare le date da prendere in considerazione per la determinazione dei corsi di cambio da applicare nei casi di cui al paragrafo 1: si tratta di disposizioni amministrative di applicazione analoghe a quelle che la Commissione amministrativa aveva già adottato nell'ambito dei precedenti regolamenti nn. 3 e 4.

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica l'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Il Consiglio delle Comunità europee

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51;

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. (2), in particolare l'articolo 97.

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (3) che stabilisce le modalità di applicazione del summenzionato regolamento (CEE) n. 1408/71 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. (2);

vista la proposta della Commissione, preparata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

visto il parere del Parlamento europeo;

visto il parere del Comitato Economico e Sociale;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 summenzionati sono entrati in vigore il 1° ottobre 1972 e sono applicabili a decorrere dal 1° aprile 1973 nei nuovi Stati membri;

considerando che la situazione monetaria internazionale si è modificata successivamente all'adozione dei predetti regolamenti;

considerando che è opportuno avvicinarsi il più possibile alla realtà monetaria per stabilire i tassi di conversione fra le monete ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 e che pertanto occorre modificare l'articolo 107 del medesimo regolamento

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

(1) G.U. n. L 149 del 5.7.1971 pag. 2  
(2) G.U. n. del  
(3) G.U. n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1

## Articolo 1

L'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

### Conversione delle monete

#### 1. Per l'applicazione delle disposizioni:

degli articoli 12 paragrafi 2, 3 e 4; 19 paragrafo 1 lettera b) ultima frase; 22 paragrafo 1 ii) ultima frase; 25 paragrafo 1 lettera b) penultima frase; 41 paragrafo 1 lettere c) e d); 46 paragrafi 3 e 4; 50; 52 lettera b) ultima frase; 55 paragrafo 1 ii) ultima frase; 70 paragrafo 1 primo capoverso e 71 paragrafo 1 lettera b) ii) penultima frase del regolamento

e delle disposizioni degli articoli 34 paragrafo 1 e 119 paragrafo 2 del regolamento di applicazione,

il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in una altra moneta nazionale è determinato come segue

- a) per due monete per le quali la differenza fra il corso di cambio del mercato e il tasso corrispondente al rapporto della loro parità "de facto" non può superare un margine del 2,25%:

con l'applicazione di tale parità "de facto" in vigore l'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento definito al punto c);

- b) per due monete per le quali la differenza fra il corso di cambio del mercato e il tasso corrispondente al rapporto delle loro parità "de facto" può superare il margine del 2,25%:

con l'applicazione di un tasso di cambio calcolato dalla Commissione, basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio di tali monete, rilevati su ciascuno dei due mercati di cambio nazionali durante il periodo di riferimento definito al punto c);

- c) il periodo di riferimento è il mese di aprile per i corsi vigenti al 1° luglio successivo e il mese di ottobre per i corsi vigenti al 1° gennaio successivo;
- d) si intenda per parità "de facto", secondo la nozione in vigore, il tasso centrale o la parità dichiarata al Fondo Monetario Internazionale

2. I corsi di cambio da utilizzare per l'applicazione del paragrafo 1, lettera b) di cui sopra sono:
- a) per quanto riguarda il franco belga ed il franco lussemburghese: i corsi medi ufficiali stabiliti ogni giorno lavorativo alla seduta di quotazione della borsa di Bruxelles;
  - b) per quanto riguarda il marco tedesco: i corsi medi ufficiali stabiliti ogni giorno lavorativo alla seduta di quotazione della borsa di Francoforte;
  - c) per quanto riguarda il franco francese: i corsi medi ufficiali stabiliti ogni giorno lavorativo alla seduta di quotazione della borsa di Parigi;
  - d) per quanto riguarda la lira italiana: la media dei corsi medi ufficiali stabiliti ogni giorno lavorativo alla seduta di quotazione delle borse di Roma e di Milano;
  - e) per quanto riguarda il fiorino olandese: i corsi medi ufficiali stabiliti ogni giorno lavorativo alla seduta di quotazione della borsa di Amsterdam;
  - f) per quanto riguarda la sterlina inglese e la sterlina irlandese: i corsi medi rilevati ogni giorno lavorativo, a mezzogiorno, sui mercati rappresentativi della sterlina inglese e della sterlina irlandese;
  - g) per quanto riguarda la corona danese: i corsi medi ufficiali stabiliti a mezzogiorno alla seduta di quotazione che ha luogo ogni giorno lavorativo a Copenaghen sotto la presidenza della Banca nazionale della Danimarca.
3. Su proposta della Commissione dei Conti, la Commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i corsi di cambio da applicare nei casi di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione amministrativa ha facoltà di modificare il periodo di riferimento indicato al paragrafo 1, lettera c) in caso di variazione superiore al 10% dei corsi di cambio stabiliti al paragrafo 1.
5. I corsi di cambio da applicare per le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nel corso del penultimo mese precedente quello dal cui primo giorno essi diventano operanti.
6. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, la conversione è effettuata secondo il corso effettivamente praticato al momento del pagamento, sia in caso di versamento delle prestazioni che in caso di rimborso.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile con decorrenza 1° luglio 1974. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì' .....

Per il Consiglio

.....